

COMUNE DI TREVISO

– REGOLAMENTI –

AVVOCATURA CIVICA

Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale

Art. 1 – Premessa.....	2
Art. 2 – Compiti.....	2
Art. 3 – Ulteriori attività.....	3
Art. 4 – Rappresentanza legale in giudizio dell'Amministrazione	3
Art. 5 – Avvocati del libero foro e periti, esperti o consulenti tecnici di parte	4
Art. 6 – Composizione dell'Avvocatura Civica	4
Art. 7 – Avvocato coordinatore.....	4
Art. 8 – Compiti dell'Avvocato coordinatore. Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi	5
Art. 9 – Compensi professionali per le sentenze favorevoli all'Ente. Ipotesi di spese compensate tra le parti	5
Art. 10 – Sentenze favorevoli all'Amministrazione comunale senza compensazione delle spese di lite. Recupero delle spese legali dalla parte soccombente. Misura e modalità di ripartizione dei compensi professionali	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 11 - Liquidazione dei compensi professionali	7
Art. 12 – Computo e tetto massimo dei compensi. Limiti di stanziamento per i compensi	8
Art. 13 - Rapporti con i legali esterni.	8
Art. 14 - Doveri di collaborazione dei Settori comunali.	8
Art. 15 - Attività di domiciliazione per altre amministrazioni.	9
Art. 16 - Atti sottratti all'accesso.	9
Art. 17 - Documenti sottratti all'accesso.	9
Art. 18 - Pratica professionale	9
Art. 19 - Incompatibilità	9
Art. 20 - Entrata in vigore	10
NOTE:.....	10

Art. 1 – Premessa

1. È istituita, presso il Servizio di Staff Affari Legali, l'Avvocatura Civica dell'Amministrazione comunale.
2. L'Avvocatura Civica provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Treviso secondo le norme contenute nel presente regolamento.
3. Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura Civica è organismo indipendente ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.
4. A norma dell'articolo 23, comma 1, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, agli avvocati dell'Avvocatura Civica è perciò *«assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta»*.

Art. 2 – Compiti

1. In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Ente nelle controversie in cui è parte il Comune di Treviso spettano all'Avvocatura Civica.
2. All'Avvocatura Civica sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e dal Codice Deontologico Forense (approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.04.1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16.10.1999, il 26.10.2002, il 27.01.2006, il 18.01.2007, il 12.06.2008, il 15.07.2011 e il 16.12.2011).
3. In particolare, l'Avvocatura Civica rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione comunale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale.
4. L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio, la domiciliazione nelle vertenze fuori foro, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta comunale, su espressa richiesta del Dirigente del Settore, o del Funzionario P.O. Responsabile del Servizio fuori Settore interessato alla vertenza.
5. Il mandato è conferito dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco ovvero dall'Assessore anziano, per ogni singolo grado di giudizio e comprende - ove espressamente attribuito - il potere di impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto quanto sia necessario per il buon esito del giudizio.
6. Gli avvocati dell'Avvocatura Civica esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
7. L'Avvocatura Civica, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto giuridico interessato per la disciplina dei rapporti tra le parti, degli

oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo dei componenti dell'ufficio e della percentuale di compenso professionale da erogare agli interessati, patrocinia e difende le società ed i soggetti pubblici e privati ex articolo 113 *bis*, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiti dal Comune di Treviso o nei quali il Comune di Treviso abbia una partecipazione, purché non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

8. Le prestazioni di cui al comma 7 possono essere svolte a condizione che non costituiscano intralcio allo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura Civica a favore dell'Amministrazione comunale. Qualora sopravvenga una situazione di intralcio, la sospensione delle prestazioni è effettuata previa comunicazione del Segretario Generale all'Avvocato coordinatore.

Art. 3 – Ulteriori attività

1. Oltre all'attività giudiziale, i componenti avvocati dell'Avvocatura svolgono ogni altra attività di carattere stragiudiziale ed in particolare l'attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.

2. I componenti avvocati dell'Avvocatura Civica svolgono anche le seguenti attività di assistenza legale:

- esaminano i progetti di regolamento e i capitoli redatti dai Settori o Servizi;
- predispongono transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori o Servizi interessati, o esprimono pareri sugli atti di transazione redatti;
- redigono contratti o convenzioni di particolare complessità, d'intesa e con la fattiva collaborazione dei Settori o Servizi interessati;
- suggeriscono l'adozione di provvedimenti o forniscono il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
- recuperano, su formale richiesta dei singoli Settori o Servizi che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione comunale;
- predispongono, su richiesta del Dirigente del Settore e previa formale autorizzazione del Sindaco, atti di querela o di denuncia all'autorità giudiziaria.

3. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, vengono resi dall'Avvocatura Civica su richiesta scritta del Dirigente, formulata anche via e-mail. Salvo motivate eccezioni, i pareri scritti non devono essere qualificati come riservati e possono essere richiamati dal Dirigente negli atti adottati. Gli stessi devono essere inseriti in una banca dati consultabile su rete locale interna.

4. In caso di urgenza, l'assistenza legale può essere fornita anche verbalmente al Dirigente ovvero ad un funzionario dallo stesso delegato con le modalità ed i tempi concordati tra le parti.

Art. 4 – Rappresentanza legale in giudizio dell'Amministrazione

1. La rappresentanza legale in giudizio dell'Amministrazione comunale spetta al Sindaco il quale, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta comunale, conferisce il relativo mandato al legale incaricato.

Art. 5 – Avvocati del libero foro e periti, esperti o consulenti tecnici di parte

1. La rappresentanza il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente possono essere attribuite dalla Giunta comunale, su proposta dell'Avvocato Coordinatore, previo parere favorevole del Dirigente del Settore interessato alla vertenza, o del Funzionario P.O. Responsabile del Servizio fuori Settore, ad uno o più legali esterni appartenenti al libero foro, specialisti nel settore o docenti universitari, in caso di:

- controversie di particolare complessità o su questioni giuridiche di particolare specificità o che richiedono competenza settoriale;
- eccessivo carico di lavoro ovvero particolari e contingenti situazioni di carenza di personale e/o di avvocati dell'Avvocatura Civica;
- incompatibilità nella difesa da parte degli avvocati dell'Ente.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, la Giunta comunale, su proposta del Dirigente del Settore o del Funzionario P.O. Responsabile del Servizio interessato alla vertenza, provvede con propria deliberazione a nominare periti, esperti o consulenti tecnici di parte, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale, individuandoli in via preferenziale fra il personale comunale (dirigenti e funzionari) e, solo qualora ciò non sia possibile per carenza di specifica professionalità o per eccesso di carico di lavoro, fra professionisti esterni.

Art. 6 – Composizione dell'Avvocatura Civica

1. L'Avvocatura Civica è composta esclusivamente da dipendenti comunali abilitati all'esercizio della professione forense, in numero rapportato alle esigenze funzionali sino a tre unità compreso l'Avvocato coordinatore.

2. Possono altresì far parte dell'Avvocatura Civica altri dipendenti comunali in relazione alle esigenze organizzative del Servizio. Detti dipendenti sono autorizzati ad iscriversi a proprie spese, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge (laurea in Giurisprudenza) e previo parere favorevole dell'Avvocato coordinatore, al Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio avanti i Tribunali e ai Giudici di Pace del Distretto di Treviso.

3. Gli addetti dell'Avvocatura Civica abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Treviso, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. n. 1578/1933, convertito dalla L. n. 36/1934, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 – Avvocato coordinatore

1. Alla direzione dell'Avvocatura Civica e al coordinamento degli avvocati è preposto un Avvocato coordinatore con il ruolo di funzionario P.O. responsabile, idoneo all'esercizio della professione legale, iscritto all'elenco speciale di cui al comma 3 dell'articolo precedente ed all'albo speciale degli abilitati al patrocinio avanti le magistrature superiori, al quale sono riconosciuti il ruolo professionale di avvocato e la posizione funzionale di avvocato.

2. L'incarico di cui al comma 1 ha durata corrispondente all'incarico di posizione organizzativa conferito dal Coordinatore dell'area amministrativa ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. e), del Regolamento del nuovo sistema di direzione.

Art. 8 – Compiti dell’Avvocato coordinatore. Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

1. L’Avvocato coordinatore, nel quadro delle funzioni previste all’articolo 1 del presente regolamento:

- a) determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- b) vigila sul Servizio e sugli Uffici eventualmente assegnatigli, nonché sul personale dell’Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
- c) assegna, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo dell’attività contenziosa e consultiva dell’Avvocatura promuovendo l’esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l’informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- d) riferisce almeno semestralmente al Sindaco e al Segretario Generale sull’attività svolta, presentando apposite relazioni e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell’attività di istituto;
- e) esprime il parere alla Giunta comunale, sentite le strutture comunali, in merito all’instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazioni e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
- f) nomina l’Avvocato vicario, provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa e di acquisto delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
- g) comunica al Dirigente di Settore o al Funzionario P.O. Responsabile del Servizio fuori Settore, interessato alla vertenza, la chiusura della pratica legale entro 90 giorni dalla definizione della stessa, anche al fine di determinare il momento di maturazione del diritto alla corresponsione dei compensi professionali di cui agli articoli 9 e 10, nonché dell’inserimento nell’elenco delle vertenze di cui all’articolo 11, comma 1.

Art. 9 – Compensi professionali per le sentenze favorevoli all’Ente. Ipotesi di spese compensate tra le parti

1. Agli addetti avvocati dell’Avvocatura Civica, a norma dell’articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000 nonché dell’articolo 9, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, sono espressamente riconosciuti dall’Amministrazione comunale e spettano:

- a) i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza definitiva favorevole all’Ente in controversie (patrocinate dall’Avvocatura Civica) giurisdizionali civili, penali, amministrative o tributarie, da aggiungere alla retribuzione salariale e, solo per l’Avvocato coordinatore, alla retribuzione di posizione e di risultato di cui al CCNL ove previste;
- b) i compensi di natura professionale indicati nel successivo articolo 15, comma 2.

2. Le sentenze favorevoli all’Ente sono, a titolo esemplificativo, quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale

opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ovvero:

- le sentenze nelle quali controparte sia risultata soccombente;
- le sentenze del giudice penale che, accogliendo in tutto o in parte la domanda formulata con l'atto di costituzione di parte civile, condannano l'imputato a versare all'Amministrazione comunale una somma di denaro;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze nelle quali venga accolta, in tutto o in parte, la domanda, formulata anche in via incidentale e/o in via riconvenzionale, dell'Amministrazione comunale;
- le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie; rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

3. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex articolo 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex articolo 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari, nomine di amministratori di sostegno, di tutori, di curatori), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

4. In caso di spese di lite compensate tra le parti, per la determinazione dei compensi di natura professionale si farà riferimento a quelli pattuiti contrattualmente con la deliberazione di conferimento dell'incarico professionale tra la Giunta comunale e gli avvocati civili. A tal proposito, ciascun compenso per le prestazioni professionali da espletare, secondo il preventivo di massima previsto dall'articolo 9, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (e successive modifiche e/o integrazioni), dovrà essere redatto richiamando, di comune accordo tra le parti, i parametri indicati nelle Tabelle Parametri Forensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche e/o integrazioni), tenuto conto del valore della causa e del grado di complessità dell'incarico. L'ammontare complessivo dei compensi maturati rappresenta la base dalla quale operare le liquidazioni indicate al successivo comma 6.

5. Il compenso incentivante o la retribuzione di risultato dovuti a ciascun dipendente avvocato che risulti beneficiario dei compensi di natura professionale subisce una riduzione dell'entità stabilita nei contratti collettivi di lavoro nazionale e decentrato. La somma derivante dalla riduzione confluirà nella quota del fondo destinato al "compenso incentivante", esclusivamente a

beneficio degli altri dipendenti.

6. I compensi lordi, comprensivi di CPDEL e INAIL a carico dell'Ente e tenuto conto della necessità di copertura dell'onere IRAP gravante sull'Amministrazione, di cui ai precedenti commi del presente articolo, spettano in parti uguali agli avvocati addetti all'Avvocatura civica. La formula per calcolare detti compensi, al netto di CPDEL, INAIL e IRAP a carico dell'ente, è la seguente:

$$\frac{\text{compensi}}{(1 + 0, \text{ aliquota CPDEL senza virgola} + 0, \text{ aliquota INAIL senza virgola} + 0, \text{ aliquota IRAP senza virgola})}$$

Art. 10 – Sentenze favorevoli all'Amministrazione comunale senza compensazione delle spese di lite. Recupero delle spese legali dalla parte soccombente. Misura e modalità di ripartizione dei compensi professionali

1. Agli addetti avvocati dell'Avvocatura Civica, a norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000 nonché dell'articolo 9, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, sono espressamente riconosciute dall'Amministrazione comunale e spettano le somme relative alle spese legali liquidate in favore dell'Ente, poste a carico delle controparti e recuperate nei confronti della parte soccombente.

2. Dette somme si aggiungono ai compensi professionali di cui al precedente articolo 9 e sono così ripartite:

- 10% al Comune di Treviso e 90% agli addetti avvocati dell'Avvocatura Civica, nel caso in cui sia attestata dal Segretario Generale la puntualità negli adempimenti processuali;
- 90% al Comune di Treviso e 10% agli addetti avvocati dell'Avvocatura Civica, nel caso in cui sia attestata dal Segretario Generale la non puntualità negli adempimenti processuali.

3. La formula per calcolare dette somme, al netto di CPDEL, INAIL e IRAP a carico dell'ente, è la seguente:

$$\frac{\text{somme recuperate}}{(1 + 0, \text{ aliquota CPDEL senza virgola} + 0, \text{ aliquota INAIL senza virgola} + 0, \text{ aliquota IRAP senza virgola})}$$

4. In caso di accertata impossibilità di recuperare il credito nei confronti della parte soccombente, il compenso verrà trattato e liquidato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9.

Art. 11 - Liquidazione dei compensi professionali

1. I compensi di cui agli articoli 9, 10 e 15, comma 2, sono liquidati annualmente a favore dei dipendenti avvocati dell'Avvocatura Civica dal Segretario Generale con propria determinazione e gravano sul capitolo di spesa del Bilancio comunale 112581/5 "Incarichi Avvocatura Civica" o su altro apposito capitolo di bilancio previsto dal Responsabile del Servizio Finanziario per la parte imponibile, per CPDEL, INAIL e IRAP. A tal fine, l'Avvocato coordinatore trasmette al Segretario Generale - entro il 30 novembre di

ciascun anno - l'elenco delle vertenze per le quali è maturato, ai sensi degli articoli 9, 10 e 15, comma 2, il diritto alla liquidazione del compenso professionale, corredato dalle relative notule ovvero della prova del recupero della somma dalla parte soccombente.

2. Il Segretario Generale comunica con periodicità annuale alla Giunta comunale il contenuto della determinazione di liquidazione dei compensi per gli eventuali atti di indirizzo.

3. L'Amministrazione comunale può disporre le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione.

4. I compensi vengono poi corrisposti assieme alle competenze del mese di dicembre.

Art. 12 – Computo e tetto massimo dei compensi. Limiti di stanziamento per i compensi

1. I compensi professionali corrisposti agli avvocati sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

2. I compensi professionali maturati in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione comunale, sono corrisposti entro i limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

3. I compensi professionali di cui agli articoli 9, 10 e 15, comma 2, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico lordo complessivo. A tal fine, il trattamento economico complessivo annuo lordo è calcolato, per l'Avvocato coordinatore, sulle seguenti voci: stipendio base + progressione orizzontale + retribuzione di posizione se spettante + differenziale IIS non riassorbibile + indennità di comparto + anzianità + indennità di vacanza + 13[^] mensilità; per l'Avvocato Vicario, sulle seguenti voci: stipendio base + progressione orizzontale + differenziale IIS non riassorbibile + indennità di comparto + anzianità + indennità di vacanza + 13[^] mensilità + straordinario ordinario; per l'Avvocato non Vicario, sulle seguenti voci: stipendio base + progressione orizzontale + differenziale IIS non riassorbibile + indennità di comparto + anzianità + indennità di vacanza + 13[^] mensilità + straordinario ordinario.

Art. 13 - Rapporti con i legali esterni

1. L'Avvocatura Civica, inoltre, per le vertenze affidate o già affidate a legali del libero foro, segue l'evolversi dei contenziosi, trasmette ai legali esterni le istruzioni ricevute dai Settori o dai Servizi interessati, vigila sulla corretta gestione delle vertenze e liquida le competenze professionali maturate dai professionisti officiati dall'Ente, nel rispetto della tariffa.

Art. 14 - Doveri di collaborazione dei Settori comunali

1. I singoli Settori e Servizi comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura Civica, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei propri compiti professionali ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

2. I pareri scritti di cui all'articolo 3, comma 3, saranno resi, in via normale, entro dieci giorni dalla richiesta, salva comunque la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza.

Art. 15 - Attività di domiciliazione per altre amministrazioni

1. Nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e dal "Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti del Comune di Treviso, con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria", l'Avvocatura Civica può svolgere, senza pregiudizio per il compimento della normale attività dell'Ufficio, mera attività di domiciliazione a favore di altre Avvocature civiche appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Per la suesposta attività verrà richiesta all'amministrazione richiedente la somma forfetaria di euro 206,59 (duecentosei/59), oltre alle eventuali spese vive, per ogni singola vertenza domiciliata presso l'Avvocatura Civica di Treviso. Tale somma verrà così ripartita: euro 154,94 (centocinquantaquattro/94) al Comune di Treviso ed euro 51,65 (cinquantuno/65) a favore di tutti gli Avvocati iscritti all'elenco speciale e appartenenti all'Ufficio.

Art. 16 - Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Art. 17 - Documenti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, della L. 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
- atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
- esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

Art. 18 - Pratica professionale

1. Presso l'Avvocatura Civica può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

Art. 19 - Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato e nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

NOTE:

Settore / Servizio responsabile: Segreteria Generale

Approvazione: Deliberazione di Giunta comunale n. 380 del 16.12.2014

Contenuto ultima modifica: ==